

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 DEL 22.05.2019

OGGETTO: Definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione dovuti per l'anno 2019.

=====

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio**, alle ore tredici e minuti venticinque, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Pallanti Barbara
Valentini Deborah

Presiede il sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.

Richiamata la legge 9.12.1998 n. 431, come successivamente modificata ed integrata, che detta la nuova disciplina per la locazione ed il rilascio degli immobili ad uso residenziale, determinando il superamento del precedente regime dell'equo canone ed introducendo nuovi modelli contrattuali;

Visti:

- il decreto del Ministero lavori pubblici del 7.06.1999 (pubblicato nella G. u. n. 167 del 19.07.1999), con cui venivano definiti, ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 e ss. mm. ii., i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare complessivo ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

- l'art. 11, comma 13^a, del d. l. 25.06.2008 n. 112, convertito in legge 6.08.2008, n. 133 che, ai fini del riparto del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi;

- la deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 581 del 6.05.2019, con la quale, sulla base della l. r. 2.01.2019 n. 2, vengono introdotte modifiche in ordine a criteri, procedure e termini per la ripartizione ed erogazione del fondo a sostegno dei canoni di locazione;

Esaminata l'allegata proposta, redatta congiuntamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal responsabile del procedimento nell'ambito dei servizi sociali, sig. Claudio Goti e dal responsabile dei servizi socio - culturali, sig.ra Simona Gorelli, con cui si chiede che questo Consesso si determini in attuazione dei contenuti di cui alla citata deliberazione G. r. T. n. 581/19;

Ritenuti condivisibili i contenuti e le argomentazioni riportati nella proposta in esame e pertanto, la stessa suscettibile di recepimento, alla luce delle motivazioni che con essa si intendono perseguire;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta congiuntamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal responsabile del procedimento nell'ambito dei servizi sociali, sig. Claudio Goti e dal responsabile dei servizi socio - culturali, sig.ra Simona Gorelli e preordinata alla formazione, per il corrente anno 2019, della graduatoria fra gli aventi diritto ai contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11, legge n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni;

2 - di dare, conseguentemente, attuazione alla citata deliberazione G. r. Toscana n. 581/19, con cui si stabiliscono criteri, procedure e termini per la ripartizione ed erogazione del fondo nazionale di cui all'art. 11, citata legge n. 431/98, per l'integrazione dei canoni di locazione;

3 - di individuare, ai sensi dell'allegato "A" alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 581/'19 punto 3 (requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità), le condizioni di disagio, fra cui quelle appresso specificate, da intendere prioritarie per l'accesso ai contributi delle fasce A e B:

- nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65^a anno d'età punti 1

- presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di uno o più Soggetti portatori di handicap grave (come da definizione di cui alla legge n. 104/'92) punti 1

- nucleo familiare mono genitoriale con uno o più figli minori a carico punti 1

4 - di stabilire che, alla data di apertura del bando, i richiedenti devono essere residenti nel Comune di Marciano della Chiana, essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di Stato extracomunitario, purché in possesso di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno;

5 - di demandare ai Responsabili proponenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'espletamento delle procedure e l'adozione dei provvedimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la formale approvazione della documentazione (schema di bando e fac - simile di domanda), finalizzata alla formazione della graduatoria fra gli aventi titolo;

6 - di disporre che dell'adozione del presente provvedimento venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

7 - di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4^a, sopra citato d. lgs.vo n. 267/'00.



Comune di Marciano della Chiana

Provincia di Arezzo

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla Giunta Comunale

Oggetto: Contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2019.

La Responsabile del Servizio

- PREMESSO CHE con Legge 9 dicembre 1998 n. 431 è stata dettata la disciplina per la locazione e per il rilascio degli immobili ad uso residenziale, determinando il superamento del precedente regime dell'equo canone e introducendo nuovi modelli contrattuali;
- CHE in previsione del notevole incremento del costo delle locazioni, all'art. 11 della Legge 431/1998 è stata prevista la costituzione di un *"fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione"*, finanziato con le residue disponibilità della GESCAL (di cui alla Legge 60/1963), da suddividersi tra le regioni e successivamente tra gli enti locali secondo criteri determinati dal CER-Ministero Lavori Pubblici, con apposito decreto;
- CONSIDERATO che il programma di sostegno attivato dall'art. 11 Legge 431/1998 prefigura pertanto un canale di finanziamento alternativo a quello tradizionale dell'edilizia sovvenzionata, attraverso il quale si è inteso dare risposta al fabbisogno espresso dai cittadini che, essendo conduttori di alloggi di proprietà privata, subiscono un'alta incidenza del canone locativo sui propri redditi familiari, ma, pur avendo i necessari requisiti, non riescono ad ottenere l'assegnazione di alloggi e.r.p., causa le attuali, insufficienti disponibilità di abitazioni di proprietà pubblica;
- CHE attraverso lo stesso canale finanziario, la norma si propone di attivare un controllo sull'effettiva osservanza della nuova legge in materia di locazioni, stabilendo che i contributi per il pagamento dei canoni siano corrisposti soltanto a soggetti titolari di contratti locativi regolarmente registrati (art. 11, comma 2);
- CHE con Decreto del Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i criteri per l'erogazione dei contributi, successivamente integrati con disposizioni regionali;
- EVIDENZIATO CHE il fabbisogno che emerge dalla realtà territoriale del Comune di Marciano della Chiana e dalle ultime graduatorie degli aspiranti all'assegnazione di alloggi e.r.p., è espresso particolarmente da nuclei familiari: 1) composti da uno o più componenti ultrasessantacinquenni alla data del bando; 2) in cui siano presenti uno o più soggetti portatori di *handicap grave* (come definiti dalla L. 104/92); 3) monogenitoriali con uno o più figli minori a carico;
- CHE tutti questi soggetti, comunque, denunciano una situazione di grave carenza reddituale, in relazione agli alti costi del mercato locativo del Comune di Marciano della Chiana;
- CHE il costo annuale di locazione per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della Legge 431/1998, sia considerato fino all'importo massimo di € 6.600,00;
- VISTA la LRT n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)", che tra l'altro abroga la L.R. 20 dicembre 1996, n. 96 Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii.;
- VISTA la deliberazione GRT n. 581 del 6.5.2019, "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione - Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca D.G.R. 228/2018 e 988/2018", in particolare l'allegato A, che stabilisce tra l'altro i requisiti per la partecipazione alla data di partecipazione al bando (punto 3.1) e le condizioni di ammissibilità (punti 3.2 e 3.3), che qui a seguito si riportano:

"3.1.i requisiti per la partecipazione alla data di partecipazione al bando sono:

- a) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

3.2. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

3.3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio."

VISTO l'art. 134 – 4 comma – del Dlgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli, espressi a norma dell'art. 49- 1 comma- del Dlgs 267/2000;

PROPONE

- 1- di procedere, per il Comune di Marciano della Chiana, all'attuazione della delibera della G.R. Toscana n. 581 del 6.5.2019, "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione - Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca D.G.R. 228/2018 e 988/2018";
- 2- di individuare le seguenti n. 3 condizioni di disagio, prioritarie per l'accesso ai contributi della Fascia A e B:
 - nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato alla data del bando il sessantacinquesimo anno d'età: punti 1
 - presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92): punti 1
 - nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico : punti 1

5- di demandare all'Ufficio proponente la formale approvazione dello schema di bando e dello schema di domanda, sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A della Deliberazione GRT n. 581/19, che si trasmette ai fini notiziali, delle priorità sopra indicate e del tetto massimo del canone di locazione annuo (€ 6.600,00), finalizzati a formare per l'anno 2019 la



Comune di Marciano della Chiana

Provincia di Arezzo

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Graduatoria degli aventi titolo ai contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 Legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

6- di dare atto che le domande, attraverso il bande di concorso, dovranno essere presentate entro il termine stabilito;

7- di incaricare l'ufficio Servizi Sociali di dar corso a tutti i procedimenti ed alle operazioni necessarie per la pubblicazione del bando, la formazione della relativa graduatoria, l'erogazione del contributo;

8- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile l'art. 134 - 4 comma - del Dlgs 267/2000;

Li, 20.05.2019

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Gori



La Responsabile del Servizio
Simona Gorelli

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Marciano della Chiana, li 20/05/2019



La Responsabile dei Servizi socio-culturali
Simona Gorelli

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Marciano della Chiana, li 20/05/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario e
Contabile
Simona Gorelli

IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dott. Renato



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 24.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 24.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====